

DELIBERA N. 671/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DAL MOVIMENTO CSAIL NEI CONFRONTI DELLA REGIONE BASILICATA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (BASILICATANET – ELEZIONI REGIONALI 2013)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 525/13/CONS del 30 settembre 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, indette per i giorni 17 e 18 novembre 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 4 ottobre 2013;

VISTE le segnalazioni pervenute il 14 e 25 ottobre 2013 (rispettivamente, prot.nn. 5125 e n. 5540) a firma del sig. Filippo Massaro, esponente del movimento CSAIL-Indignati Lucani, per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della Regione Basilicata, asseritamente posta in essere attraverso la pubblicazione sul sito www.basilicatanet.it, in data 12 ottobre 2013, ore 19.42, di una notizia dal titolo "*Basilicata: Epifani, sostegno scelte assemblea e direzione*", recante la dichiarazione

del segretario nazionale del Partito Democratico Epifani sulle vicende del partito lucano;

VISTA la nota del 20 novembre 2013 (prot. n. 59474) con la quale il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Basilicata ha trasmesso, a seguito della comunicazione dell’Autorità del 14 ottobre 2013 (prot. n. 53294) con la quale, nel trasmettere l’esposto *de quo*, si chiedeva di procedere ai conseguenti accertamenti, gli esiti dell’istruttoria svolta ed, in particolare, i verbali delle riunioni del Comitato del 30 ottobre 2013 e 6 novembre seguente. In particolare, il competente Comitato ha ravvisato nella condotta oggetto di segnalazione la intervenuta violazione della normativa in materia di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale di cui all’articolo della legge n. 28/2000 evidenziando altresì la reiterazione del medesimo comportamento già sanzionato durante la campagna per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013;

VISTE in particolare le controdeduzioni della Giunta della Regione Basilicata, a firma del Direttore dell’Ufficio stampa, dott. Giovanni Rivelli - le cui argomentazioni sono state peraltro ribadite nell’ambito dell’audizione tenutasi il 30 ottobre 2013 - nelle quali si rappresenta in sintesi quanto segue:

- in via principale, si eccepisce che con la procedura posta in essere dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata non sono stati rispettati i termini stabiliti dall’articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, in quanto la nota con la quale il dott. Giovanni Rivelli, nella qualità di Direttore responsabile di Basilicatanet, è stato convocato all’incontro del 24 ottobre successivo, ore 16.00, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio relativamente alla segnalazione in questione, è stata trasmessa a mezzo raccomandata del 21 ottobre 2013, risultando la procedura lesiva della rigorosa tempistica di quarantotto ore prevista per l’accertamento istruttorio;
- in via subordinata, sotto il profilo della rituale procedibilità, si evidenzia che il citato articolo 10 dispone che le violazioni in materia di “par condicio” sono perseguite d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o su iniziativa di “soggetto politico interessato”, elementi che non ricorrono nella fattispecie in questione, in quanto il segnalante Csail – di cui si ignora la natura e la forma giudica - non può rientrare tra i soggetti legittimati a promuovere l’azione;
- inoltre, dal 22 luglio 2010, Basilicatanet non è il “portale istituzionale” della Regione Basilicata; il portale istituzionale è propriamente www.regione.basilicata.it, così come dettano le linee guida ministeriali;
- per l’effetto, la responsabilità del dott. Rivelli è quella di direttore di testata che non ha la legale rappresentanza della Regione: l’articolo 9 della legge 28 del 2000 fa riferimento espresso a “pubbliche amministrazioni” e non a testate giornalistiche;

- pertanto, la pubblicazione su Basilicatanet è da assimilarsi ad ogni tipo di informazione a provenienza non istituzionale, trovando in essa spazio non solo le comunicazioni della Regione, ma anche notizie provenienti dal sistema delle autonomie locali, dagli organismi di rappresentanza del mondo del lavoro, della imprenditoria ed associazioni di categoria;
- nel merito, si precisa che è stata pubblicata una notizia proveniente dall'Ansa, modalità questa possibile e concordata negli anni scorsi proprio con il Comitato regionale lucano.

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e, in particolare, della notizia oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la fattispecie segnalata si è realizzata nel periodo di vigenza del divieto sancito dall'articolo 9 in quanto l'articolo oggetto di segnalazione è stato pubblicato sul sito in data 12 ottobre 2013;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 17, comma 6, della delibera n. 259/13/CONS, cui fa rinvio il provvedimento attuativo della legge n. 28/2000 relativo alle elezioni regionali della Basilicata di cui alla delibera n. 525/13/CONS, prevede che qualora la denuncia di violazione della legge non contenga gli elementi previsti dalla normativa, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione;

RILEVATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, in particolare, che anche le attività di informazione della Regione, ancorché indirizzate principalmente ai mezzi di comunicazione di massa, configurano attività di comunicazione istituzionale nel senso chiarito dalla norma citata;

RILEVATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000 non reca alcun riferimento alla piattaforma trasmissiva: ne consegue che è vietata ogni attività di comunicazione istituzionale, comunque diffusa, priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga;

RILEVATO che il portale www.basilicatanet.it è parte integrante del sito istituzionale della Regione www.regione.basilicata.it, sito istituzionale dell'ente, che è ad esso collegato, presentando una quasi totale coincidenza di contenuti e, soprattutto, riportando entrambi la rassegna stampa della Regione;

RILEVATO che il sito www.basilicatanet.it, nei principali motori di ricerca, viene qualificato proprio come "sito ufficiale" della regione Basilicata;

RILEVATO che la memoria difensiva reca la firma del direttore responsabile dell'Ufficio stampa della Regione Basilicata, dott. Giovanni Rivelli, alla cui responsabilità è riconducibile altresì il portale www.basilicatanet.it, oggetto di contestazione;

RILEVATO che l'attività di informazione della pubblica amministrazione in esame si è sostanziata nel fare proprie e riproporre notizie di agenzie terze – nella specie provenienti dall'Ansa - e che la comunicazione in questione fa riferimento a valutazioni politiche di un leader nazionale di un partito politico nei confronti del Vice Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, a sua volta candidato Presidente del centrosinistra alla Regione Basilicata a seguito delle elezioni "primarie" all'interno del Partito Democratico lucano;

RITENUTO che la comunicazione in questione è priva dei requisiti dell'impersonalità, in quanto proviene dalla Regione Basilicata, e dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto si risolve in una mera enfattizzazione del ruolo del candidato Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella;

RITENUTO, quindi, che la fattispecie in esame integra gli estremi della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie, ad avvenuta conclusione della campagna elettorale, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Regione Basilicata di pubblicare sul sito www.basilicatanet.it e, conseguentemente, sul sito www.regione.basilicata.it, nella *home page*, entro tre giorni dalla notifica del

presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE f.f.
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani